

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 60

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'Art. 123, terzo comma della Costituzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 24 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 6/2003

1. Il secondo comma dell'Art. 4 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6, e' sostituito dal seguente:

«2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'Art. 2, comma 3, e' sospeso ed e' preclusa ogni attivita' ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana della decisione della Corte costituzionale».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2004

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 9 novembre 2004